



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

AGENZIA DEL DEMANIO

GUARDIA DI FINANZA

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

ATER DI UDINE

PER IL RECUPERO URBANISTICO DELL'AREA EX CASERMA LANFRANCO DI CIVIDALE DEL FRIULI

La Regione Friuli Venezia Giulia

L'Agenzia del Demanio

La Guardia di Finanza

Il Comune di Cividale del Friuli

L'Ater di Udine

di seguito le Parti

Visti

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", ed in particolare l'articolo 19, che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi di programma finalizzati alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'articolo 34, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale ha istituito l'Agenzia del Demanio, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio;
- la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, recante "Disciplina organica dei lavori pubblici";
- il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 recante la legge di stabilità 2016, ed in particolare l'articolo 3, comma 9, così come modificato dall'articolo 4, comma 26, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, di assestamento del bilancio, con il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un

contributo di 1.600.000,00 euro per la realizzazione della nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli al soggetto attuatore nel quadro di un accordo di programma finalizzato al recupero urbanistico dell'area dell'ex caserma Lanfranco di Cividale del Friuli;

- la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, recante "Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Premesso che

- con verbale del 7 novembre 2005 l'Agenzia del Demanio ha consegnato in uso governativo al Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze della Guardia di Finanza, il compendio di proprietà dello Stato sede dell'ex Caserma Lanfranco di Cividale del Friuli e distinta in mappa al N.C.T. foglio 10, mapp. 211, foglio 11, mapp. 424 e N.C.E.U. foglio 10, mapp. 112, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 386, 387, 388, 389 e 390, della superficie complessiva indicativa di circa 18.553 mq.;
- detto compendio necessita di alcuni lavori di ristrutturazione, in ordine ai quali l'Ufficio del Genio Civile di Udine, all'uopo interessato dall'Amministrazione usuaria, ha rappresentato l'impossibilità economica di farvi fronte;
- la mancata realizzazione dei citati lavori ha impedito alla suddetta Amministrazione di trasferirsi presso il compendio sede dell'ex Caserma Lanfranco di Cividale del Friuli e pertanto, all'attualità, la Guardia di Finanza occupa in locazione passiva un immobile di proprietà privata, sito in Cividale del Friuli, Via Monte Matajur n. 1;
- tale attuale sistemazione della citata Compagnia, in ragione delle accresciute esigenze operative e delle diverse necessità logistiche non è più funzionale all'Amministrazione e la Guardia di Finanza ha da tempo segnalato la necessità di disporre presso il Comune di Cividale del Friuli di nuove ed idonee strutture ove allocare la sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Cividale del Friuli;
- lo Stato non dispone di risorse finanziarie necessarie a soddisfare le esigenze allocative della Compagnia della Guardia di Finanza di Cividale del Friuli;
- il Ministero dell'economia e delle finanze – Guardia di Finanza, l'Agenzia del Demanio, l'Ater di Udine e il Comune di Cividale del Friuli hanno sottoscritto, in data 27 maggio 2011, un Accordo di programma avente ad oggetto la realizzazione di un edificio da destinare a sede della nuova caserma della Compagnia della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli;

- le condizioni che hanno portato all'Accordo di cui sopra non sono più rispondenti alla situazione di fatto e agli indirizzi e strumenti programmatici di alcuni dei sottoscrittori, tenuto anche conto che l'intervento regionale era stato configurato quale mera condizione sospensiva;
- il Collegio di Vigilanza, previsto dal su richiamato Accordo di programma, ha preso atto dell'impossibilità di proseguire, nei termini e nelle modalità concordate, alla realizzazione di quanto previsto nell'atto medesimo e ha quindi notiziato in merito i soggetti sottoscrittori;
- le Parti sottoscrittrici del precitato Accordo di programma danno qui atto della risoluzione del medesimo;

Atteso che

- le esigenze che hanno portato alla stipulazione dell'Accordo di programma permangono tuttora e che pertanto è necessario individuare un percorso idoneo a raggiungere le finalità di cui si tratta;
- il Protocollo d'intesa per la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico insistente sul territorio regionale, sottoscritto il 13 giugno 2016 tra la Regione e l'Agenzia del demanio, prevede la stipula di appositi accordi, per disciplinare le più appropriate ed opportune azioni per il raggiungimento degli obiettivi del medesimo;
- la Regione Friuli Venezia Giulia ha rappresentato l'esigenza di ricercare soluzioni idonee a soddisfare le necessità abitative in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ottica del minor consumo del suolo e del recupero del patrimonio immobiliare esistente sul territorio e disponibile per tali finalità;
- anche in un'ottica di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, le Parti hanno proceduto a ricercare una ipotesi operativa per raggiungere i precitati obiettivi, per la cui realizzazione è necessaria l'azione integrata di più soggetti pubblici;
- l'Agenzia del Demanio ha verificato che una parte dei beni immobili da essa gestiti può essere utilmente ceduta, anche con operazioni di permuta, a favore di altri enti;
- la Regione Friuli Venezia Giulia, nella prospettiva di poter avviare ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/2016, politiche volte alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato e pubblico esistente, anche attraverso il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati, anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati, ha manifestato il proprio interesse a ricevere in proprietà beni immobili statali e ciò anche al fine di poterli successivamente trasferire agli enti interessati a politiche di riqualificazione e di riutilizzo degli stessi;
- il Comune di Cividale del Friuli ha manifestato il proprio interesse ad avviare un programma di recupero urbanistico dell'area dell'ex caserma Lanfranco, del quale la realizzazione sul territorio comunale di una nuova Caserma della Guardia di Finanza costituisce una fase di notevole rilevanza;

- l'Amministrazione regionale è autorizzata a supportare con un intervento finanziario, nel quadro di un Accordo di programma, la riqualificazione dell'area di cui trattasi;
- l'Ater di Udine, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2016, ha manifestato la sua disponibilità ad assumere il ruolo di soggetto attuatore dell'intervento promosso dall'Amministrazione regionale, dall'Agenzia del Demanio, dalla Guardia di Finanza e dal Comune di Cividale del Friuli;

Visti

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2215 del 18 novembre 2016;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, S.G. n. 220 del 22.09.2015 e la successiva Determinazione del Direttore n. 64/2015;
- la deliberazione della Giunta comunale di Cividale del Friuli n. 303 del 25 novembre 2016
- la determinazione del Direttore generale dell'Ater di Udine n 4698 del 23 novembre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Recepimento delle premesse)

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma:

- planimetria, allegato A;
- studio di fattibilità, allegato B;
- cronoprogramma degli interventi, allegato C.

Art. 2

(Finalità dell'Accordo)

1. Il presente Accordo è finalizzato all'attuazione coordinata delle azioni per avviare il recupero urbanistico dell'area ex caserma Lanfranco di Cividale del Friuli mediante la realizzazione della nuova caserma destinata ad ospitare la sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Cividale del Friuli.
2. A tal fine, le Parti, ciascuna in relazione alle proprie competenze, assumono gli impegni specificati nei successivi articoli.

Art. 3

(Oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo prevede la realizzazione della nuova caserma destinata ad ospitare la sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Cividale del Friuli nella porzione di terreno dell'estensione di circa mq. 4.266 – corrispondente alla zona evidenziata in blu nella planimetria allegata - di proprietà dello Stato, sede dell'ex caserma Lanfranco di Cividale del Friuli, distinta in mappa al N.C.T. foglio 10, mapp.

211, foglio 11, mapp. 424 e N.C.E.U. foglio 10, mapp. 112, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 386, 387, 388, 389 e 390, della superficie complessiva indicativa di circa 18.553 mq., con attuale destinazione urbanistica omogenea Q (strutture militari) secondo il progetto da redigersi a cura del soggetto attuatore, d'intesa con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia del demanio, secondo le rispettive competenze, sulla base dello studio di fattibilità allegato, validato dalla stessa Guardia di Finanza. a fronte della cessione dallo Stato alla Regione dei beni che saranno individuati dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 13, di seguito Tavolo, comprensivi anche dell'area non utilizzata per la realizzazione della caserma, fino al concorso del contributo regionale concesso per la realizzazione dell'opera nel limite a legislazione vigente di 1.600.000 euro.

Art. 4

(Impegni della Regione Friuli Venezia Giulia)

- 1.** La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 34/2015 e nel limite delle risorse finanziarie previste dal medesimo, individua l'Ater di Udine quale soggetto attuatore dell'intervento e si impegna a concedere ed erogare il contributo di 1.600.000,00 euro, finalizzato alla realizzazione della nuova caserma della Compagnia della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli.
- 2.** A fronte della concessione del contributo di cui al comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia, o i soggetti individuati dalla medesima, al momento dell'esito positivo del collaudo della nuova caserma e a fronte della consegna della medesima, acquisiscono in proprietà dall'Agenzia del Demanio i beni immobili individuati dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 13, di seguito Tavolo, comprensivi anche dell'area non utilizzata per la realizzazione della caserma, fino al concorso del contributo regionale concesso per la realizzazione dell'opera nel limite a legislazione vigente di 1.600.000 euro.
- 3.** Con modalità da definirsi a cura delle parti interessate, la Regione Friuli Venezia Giulia acquisisce, prima della conclusione dell'intervento di costruzione della nuova caserma della Guardia di Finanza e della consegna della stessa da parte del soggetto attuatore in capo all'Agenzia del Demanio e in coerenza con lo stato di avanzamento dell'intervento, il possesso anticipato dei beni concordemente individuati nell'ambito del Tavolo, al fine di avviare i necessari interventi di recupero a cura dei soggetti individuati dalla Regione medesima.

Art. 5

(Impegni dell'Agenzia del Demanio)

- 1.** L'Agenzia del Demanio riconosce il ruolo dell'Ater di Udine quale soggetto attuatore di quanto previsto dall'articolo 3 e si impegna a:
 - a) collaborare, in qualità di proprietario dell'area interessata dall'intervento, con l'Ater di Udine a quanto necessario per la realizzazione della Caserma, ed in particolare a mettere a disposizione dell'Ater di

Udine, per il tramite della Guardia di Finanza, la porzione di terreno dell'estensione di circa mq. 4.266, corrispondente alla zona evidenziata in blu nella planimetria allegata, sulla quale l'Ater di Udine progetterà e realizzerà la nuova Caserma;

b) verificare, per quanto di competenza, i progetti predisposti dall'Ater di Udine alla luce delle disposizioni dell'art. 2, commi 222 e 222 bis, della L. 191/2009;

c) conferire all'Ater di Udine, per quanto di competenza in rappresentanza della proprietà, mandato idoneo alla predisposizione di tutti gli atti necessari di competenza, compreso il frazionamento del terreno, per la realizzazione dell'intervento;

d) collaborare con l'Ater di Udine negli iter amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione della nuova caserma, per quanto di competenza in rappresentanza della proprietà,

e) collaborare, per quanto di competenza, con tutte le Amministrazioni coinvolte per il buon esito dell'operazione;

f) ricevere dall'Ater di Udine, ad avvenuto collaudo, la nuova caserma realizzata sull'area di proprietà dello Stato, corrispondente alla zona evidenziata in blu nella planimetria allegata;

g) mettere a disposizione della Regione Friuli Venezia Giulia, in via anticipata rispetto alla data di conclusione dell'intervento di costruzione della nuova caserma della Guardia di Finanza e rispetto alla consegna della stessa, in coerenza con lo stato di avanzamento dell'opera, i beni immobili statali individuati dal Tavolo a compensazione del contributo regionale concesso per la realizzazione dell'opera nel limite a legislazione vigente di 1.600.000 euro;

h) trasferire in proprietà alla Regione Friuli Venezia Giulia o ai soggetti individuati dalla medesima, al momento dell'esito positivo del collaudo della nuova caserma e a fronte della consegna della medesima, i beni immobili statali comprensivi anche dell'area non utilizzata per la realizzazione della caserma, individuati dal Tavolo a compensazione del contributo regionale concesso per la realizzazione dell'opera nel limite a legislazione vigente di 1.600.000 euro;

i) la cessione in proprietà alla Regione di tali beni, a prescindere dalle forme e modalità che verranno adottate al momento del loro trasferimento - coerentemente alle norme statali e regionali vigenti -, costituisce adempimento dell' Agenzia all' impegno indicato alla precedente lettera h) del presente Accordo di Programma e dovrà essere debitamente specificato come soddisfacente dei corrispondenti interessi regionali in tale sede.

Art. 6

(Impegni dell'Ater di Udine)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, l'Ater di Udine, in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante, si impegna in particolare a:

a) eseguire, sulla base del mandato conferitole dall'Agenzia del Demanio, entro il termine fissato nel cronoprogramma allegato, a propria cura il frazionamento del terreno di proprietà demaniale sede dell'ex Caserma Lanfranco di Cividale del Friuli, distinto in mappa al N.C.T. foglio 10, mapp. 211, foglio 11, mapp. 424 e N.C.E.U. foglio 10, mapp. 112, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 386, 387, 388, 389 e 390, della superficie complessiva indicativa di circa 18.553 mq., con attuale destinazione urbanistica zona omogenea Q (strutture militari) in una zona di superficie di circa mq. 14.287, corrispondente alla porzione evidenziata in rosso nella planimetria allegata e in altra di superficie di circa mq. 4.266, corrispondente alla porzione evidenziata in blu nella medesima planimetria, sulla quale dovrà essere edificata la nuova caserma;

b) progettare e realizzare a propria cura e entro il limite del contributo regionale concesso, d'intesa con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia del Demanio, secondo le rispettive competenze, sulla porzione di terreno di cui al comma 1, lettera a), di circa 4.266 mq, la nuova caserma della Compagnia della Guardia di Finanza di Cividale del Friuli, come da studio di fattibilità allegato, validato dalla stessa Guardia di Finanza, sotto la propria esclusiva responsabilità e nel rispetto delle prescrizioni, anche urbanistiche, vigenti e future;

c) acquisire anche con la collaborazione dell'Agenzia del Demanio, proprietaria dell'area su cui sorgerà la nuova caserma, tutti i permessi, pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dei predetti lavori, da parte di amministrazioni, enti, soggetti ed organismi competenti;

d) redigere il progetto definitivo e sottoporlo all'approvazione della Guardia di Finanza e all'Agenzia del Demanio, secondo le rispettive competenze, entro i termini previsti dal cronoprogramma allegato;

e) redigere il progetto esecutivo entro i termini previsti dal cronoprogramma allegato, per l'avvio della procedura di appalto e per l'affidamento dei lavori nel rispetto del Codice degli appalti;

f) appaltare, entro i termini previsti dal cronoprogramma allegato, i lavori di costruzione;

g) provvedere, in qualità di soggetto attuatore, a tutte le attività tecniche ed amministrative necessarie all'esecuzione dell'opera;

h) ultimare, collaudare e consegnare all'Agenzia del Demanio, per il tramite della Guardia di Finanza, la nuova caserma entro e non oltre i termini previsti dal cronoprogramma allegato, salvo cause non dipendenti dalla propria volontà;

i) tenere informato semestralmente il Collegio di Vigilanza previsto dall'articolo 14 di tutte le fasi significative dell'intervento ed inviare alla Guardia di Finanza e all'Agenzia del Demanio, secondo le

rispettive competenze, ad intervenuta approvazione degli atti di collaudo, tutta la documentazione tecnica dell'opera, comprensiva di elaborati progettuali esecutivi, autorizzazioni e certificazioni;

l) rendicontare l'intervento in oggetto, in qualità di soggetto attuatore e destinatario del contributo, nei termini e con le modalità previste dalle norme sui lavori pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 7

(Impegni del Comune di Cividale del Friuli)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, il Comune di Cividale del Friuli si impegna a:
 - a) adottare, nel rispetto dell'allegato cronoprogramma, la variante allo strumento urbanistico comunale di modifica da zona omogenea Q (strutture militari) a zona omogenea T (di trasformazione, di riqualificazione urbanistica ed ambientale) della porzione di terreno dell'estensione di circa 14.287 mq, corrispondente all'attuale zona evidenziata in rosso nella planimetria allegata;
 - b) rilasciare, nel rispetto dell'allegato cronoprogramma, all'Ater di Udine le autorizzazioni necessarie alla realizzazione della nuova caserma nella porzione di terreno dell'estensione di circa 4.266 mq., corrispondente all'attuale zona evidenziata in blu nella planimetria allegata, di proprietà dell'Agenzia del Demanio;
 - c) acquisire, nei termini e con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1 lettera h), la proprietà della porzione di terreno non utilizzata per la realizzazione della nuova caserma della Guardia di Finanza, di circa 14.287 mq., corrispondente all'attuale zona evidenziata in rosso nella planimetria allegata.

Art. 8

(Impegni della Guardia di Finanza)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, la Guardia di Finanza si impegna a:
 - a) collaborare con l'Ater di Udine alla progettazione e realizzazione della nuova caserma della Compagnia della Guardia di Finanza di Cividale del Friuli, verificando il rispetto dei parametri dettati dall'art. 2, commi 222 e 222 bis, della L. 191/2009;
 - b) mettere a disposizione dell'Ater di Udine, entro 180 giorni (centottanta) dall'approvazione del presente Accordo con decreto del Presidente della Regione, la porzione di terreno dell'estensione di circa mq. 4.266, corrispondente alla zona evidenziata in blu nella planimetria allegata, sulla quale l'Ater di Udine progetterà e realizzerà la nuova Caserma;
 - c) ricevere in consegna dall'Ater di Udine, la nuova caserma realizzata sull'area di proprietà dello Stato, corrispondente alla zona evidenziata in blu nella planimetria allegata.

Art. 9

(Impegni comuni)

1. Le Parti, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, si impegnano a ricercare le soluzioni per addivenire alla riqualificazione e recupero urbanistico dell'intera area dell'ex Caserma Lanfranco di Cividale del Friuli.
2. Le Parti si impegnano a ricercare e porre in essere in ognuna delle fasi del procedimento, anche mediante forme di collaborazione e di stretto coordinamento, tutte le opportune iniziative per addivenire alla compiuta realizzazione dell'intervento di costruzione della nuova caserma.

Art. 10

(Cronoprogramma)

1. L'intervento previsto dal presente Accordo si svolge secondo il cronoprogramma allegato, che individua la durata di ciascuna fase attuativa, fermo restando che il dies a quo a cui far riferimento è quello dell'approvazione con decreto del Presidente della Regione del presente Accordo.
2. Eventuali modifiche al cronoprogramma che non comportino slittamenti dei termini intermedi superiori ai 180 giorni (centottanta) e/o uno slittamento del termine ultimo per la conclusione dell'intervento superiore a 360 giorni (trecentosessanta) potranno essere concordate in sede di Collegio di vigilanza.
3. Ogni altra modifica del cronoprogramma è effettuata con le modalità previste all'articolo 21, comma 2.

Art. 11

(Spese ed oneri)

1. L'intervento di cui al presente Accordo non comporta per lo Stato e per la Regione Friuli Venezia Giulia alcun onere finanziario ulteriore rispetto al contributo regionale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 34/2015, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12.
2. I sottoscrittori, per la parte di propria spettanza, danno atto di farsi parte diligente nell'adempimento di quanto necessario per il buon andamento e la finalizzazione dell'operazione.

Art. 12

(Programmazione delle risorse e delle economie)

1. Le eventuali risorse regionali aggiuntive che si rendessero disponibili per le finalità del presente Accordo di programma dopo la sottoscrizione del medesimo e le economie derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto e opportunamente accertate in sede di monitoraggio dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 15, possono essere programmate o riprogrammate da parte del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 14 per la migliore e compiuta realizzazione dell'intervento come definito nel progetto esecutivo approvato.
2. Nel caso di risorse regionali aggiuntive, il Tavolo aggiorna l'elenco dei beni a compensazione fino al limite dei contributi regionali concessi.

Art 13
(Tavolo tecnico)

- 1.** E' istituito il Tavolo tecnico composto da:
 - un rappresentante dell'Agenzia del Demanio;
 - un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - un rappresentante del Comune di Cividale;
 - un rappresentante dell'Ater di Udine.
- 2.** Il Tavolo, presieduto dal Vicedirettore centrale infrastrutture e territorio, è convocato entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del presente Accordo.
- 3.** Il Tavolo provvede a definire in un apposito elenco, redatto sulla base di stime e valutazioni tecnico economiche condivise, i beni statali da trasferire in proprietà alla Regione Friuli Venezia Giulia, comprensivi anche dell'area non utilizzata per la realizzazione della caserma, a compensazione del contributo regionale concesso per la realizzazione dell'opera nel limite a legislazione vigente di 1.600.000 euro.
- 4.** Alle riunioni del Tavolo può essere invitato il rappresentante della Guardia di Finanza.
- 5.** Il Tavolo conclude i suoi lavori entro il termine di un anno dalla prima convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2.

Art. 14
(Collegio di Vigilanza)

- 1.** A garanzia dell'attuazione del presente Accordo è istituito un Collegio di Vigilanza, di seguito Collegio, composto da:
 - un rappresentante dell'Agenzia del Demanio;
 - un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - un rappresentante della Guardia di Finanza;
 - un rappresentante del Comune di Cividale del Friuli;
 - un rappresentante dell'Ater di Udine.
- 2.** Il Collegio, presieduto dal Direttore del Servizio edilizia pro tempore della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, è attivato entro 60 giorni (sessanta) dall'approvazione con decreto del Presidente della Regione del presente Accordo.
- 3.** Il Collegio vigila sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, avvalendosi anche di ispezioni, oltre che delle periodiche relazioni effettuate dal responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 15.
- 4.** In particolare, il Collegio di vigilanza:

- a) vigila sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Accordo e accerta la conclusione del medesimo;
- b) provvede all'individuazione e analisi delle problematiche, anche giuridiche, inerenti agli interventi, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
- c) richiede documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocandone, ove necessario, i rappresentanti ed effettuando, previo Accordo, eventuali sopralluoghi;
- d) propone ogni utile provvedimento per il regolare svolgimento del presente atto;
- e) monitora la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intera operazione anche su segnalazione del soggetto attuatore;
- f) promuove ogni azione necessaria a rimuovere eventuali ostacoli e accelerare le procedure;
- g) valuta e approva all'unanimità le eventuali modifiche al cronoprogramma allegato;
- h) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi sui lavori e all'interpretazione e attuazione del presente Accordo;
- i) approva, all'unanimità, modifiche non sostanziali al presente Accordo;
- l) propone alle Parti le eventuali modifiche da apportare al presente Accordo;
- m) programma le eventuali risorse aggiuntive e riprogramma le economie;
- n) esamina gli atti trasmessi relativi all'ultimazione dei lavori, al collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, alle dichiarazioni di conformità delle opere e alle dichiarazioni di regolarità delle prestazioni eseguite;
- o) propone alle Parti la revoca del finanziamento nei casi previsti dalla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici.

5. Ai componenti del Collegio non sono corrisposti emolumenti e rimborsi a carico del presente Accordo.

Art. 15

(Responsabile dell'attuazione dell'Accordo)

- 1.** Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo è individuato nel Direttore del Servizio edilizia pro tempore della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
- 2.** Al responsabile dell'attuazione dell'Accordo sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori richiedendo, se del caso, la convocazione del Collegio;
 - b) esercitare ogni attività utile ai fini del coordinamento tra le Amministrazioni partecipanti all'Accordo, mantenendo i contatti con i diversi uffici;
 - c) fornire ai soggetti sottoscrittori ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'Accordo;
 - d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo;

- e) predisporre e trasmettere al Collegio, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione dell'Accordo contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di eventuali problematiche amministrative, finanziarie o tecniche che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
- f) promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell'intervento di cui all'articolo 16 le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
- g) proporre eventuali aggiornamenti al cronoprogramma allegato;
- h) individuare situazioni di ritardo, inerzia ed inadempimento a carico di uno dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Accordo medesimo provvedendo ad assegnare, se del caso, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere e decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Collegio;
- i) comunicare al Responsabile dell'intervento i compiti di cui all'articolo 16.

Art. 16

(Responsabile dell'intervento)

1. Per le finalità di cui al presente Accordo l'Ater di Udine provvede ad individuare, nell'ambito della sua organizzazione, il Responsabile dell'intervento.
2. Il Responsabile dell'intervento svolge le funzioni previste come Responsabile del procedimento ex articoli 9 e 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Al Responsabile dell'intervento sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) segnalare al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli eventuali ritardi o gli ostacoli tecnico amministrativi che impediscono la regolare attuazione dell'intervento, esplicitando eventuali iniziative correttive da assumere;
 - b) compilare con cadenza semestrale la relazione illustrativa dello stato di avanzamento dell'intervento e trasmetterla al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo;
 - c) fornire al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo qualsiasi informazione necessaria a definire lo stato di attuazione dell'intervento e comunque ogni altra informazione richiesta dal Responsabile medesimo.

Art. 17

(Penali e casi di revoca)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dell'intervento in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle penali da parte del soggetto attuatore nei confronti dei soggetti affidatari dei lavori di realizzazione della nuova

caserma, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. Tali indicazioni sono riportate nei bandi di gara e negli atti contrattuali tra soggetto attuatore e soggetti affidatari.

2. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nel cronoprogramma, comportano l'applicazione da parte del soggetto attuatore, nei confronti dei soggetti affidatari, di penali in conformità a quanto previsto dalla normativa sugli appalti. A tal fine il soggetto attuatore si rivale sui soggetti affidatari, incamerando le penali contrattualmente previste a norma di legge.

3. La Regione Friuli Venezia Giulia inserisce le predette disposizioni negli atti di concessione del contributo.

Art. 18

(Ritardi e inadempienze)

1. Fermo quanto previsto dai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione dell'intervento nei tempi stabiliti e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Collegio di Vigilanza per l'adozione delle decisioni conseguenti.

2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Art 19

(Controversie)

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Accordo il foro competente è quello di Trieste.

2. In ogni caso prima di adire l'autorità giudiziaria, le parti si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell'ambito del Collegio di cui all'articolo 14 che, a tal fine, dovrà essere convocato entro il termine di 30 giorni (trenta) dalla richiesta di una delle Parti. Decorsi infruttuosamente 30 giorni (trenta) dalla data di ricevimento dell'istanza di conciliazione, le parti avranno la facoltà di deferire la soluzione della controversia alla competente autorità giudiziaria.

Art 20

(Responsabilità per inadempimento)

1. Nel caso in cui le Parti del presente Accordo non adempiano agli obblighi previsti in capo a ciascuna di esse, ed, in particolare, non provvedano a quanto di propria competenza secondo le modalità, le condizioni stabilite ed i tempi previsti nel presente Accordo e nei relativi allegati, eventualmente anche a seguito di formale diffida, risponderanno del danno per l'inadempimento o per il ritardo ai sensi del

codice civile, salvo la possibilità di comporre bonariamente le problematiche insorte, ai sensi dell'articolo 19.

2. Nel caso in cui le inadempienze costituiscano impedimento all'attuazione delle operazioni previste dal presente Accordo, le Parti si impegnano a comporre bonariamente gli effetti medio tempore posti in essere secondo le previsioni recate dall'articolo 19.

Art 21

(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori ed ha durata sino al completamento dell'intera operazione in esso prevista e in ogni caso non oltre 4 (quattro) anni dall'approvazione con decreto del Presidente della Regione del presente Accordo.

2. L'Accordo può venire modificato o prorogato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 7/2000.

3. Il Collegio accerta la conclusione dell'Accordo.

Art. 22

(Decorrenza dell'efficacia)

1. Il presente Accordo di Programma è efficace dal giorno della sua approvazione con decreto del Presidente della Regione.

Trieste, 30 novembre 2016

L'Assessore infrastrutture e territorio
Mariagrazia Santoro
Firmato in modalità digitale

Il Direttore dell'Agenzia del Demanio
Pierluigi Di Blasio
Firmato in modalità digitale

Il Comandante Regionale Friuli Venezia Giulia
della Guardia di Finanza
Giuseppe Gerli
Firmato in modalità digitale

Il Sindaco del Comune di Cividale del Friuli
Stefano Balloch
Firmato in modalità digitale

Il Direttore generale dell'Ater di Udine
Riccardo Toso
Firmato in modalità digitale

PLANIMETRIA CATASTALE


SC. 1:1000



Area Guardia di Finanza mq. 4266



Area Comune di Cividale del F. mq. 14.287



appc udine

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine



toson rinaldo
albo sez. A/a - numero 731
architetto

CUP H74H13000000007

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - UDINE

RECUPERO URBANISTICO DELL'AREA EX CASERMA LANFRANCO
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA COMPAGNIA DELLA
GUARDIA DI FINANZA

STUDIO DI FATTIBILITA'

RELAZIONE

**PRE
A00A**

REVISIONE - A -

ESEGUITA DA TR
(cont. Direttore TR)

IN DATA 15_11_2016

ARCHIVIO: 08_12_PRE_A00A

STUDIO DI FATTIBILITA'

PREMESSA

La presente relazione costituisce il Progetto Preliminare secondo quanto previsto dal punto 3 dell'art. 8 della LR 31 maggio 2002 n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici" e artt. dall'8 al 16 del e decreto di attuazione 0165/Pres del 2003.

L'intervento riguarda la realizzazione della nuova sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Cividale del Friuli, nell'ambito di un Accordo di Programma che si va stipulare tra la regione Friuli Venezia Giulia, l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comune di Cividale e l'A.T.E.R. di Udine.

AREA INTERESSATA

L'area interessata è una porzione della dismessa Caserma Lanfranco.

Con verbale 07/11/2005, l'Agenzia del Demanio ha consegnato in uso governativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le esigenze della Guardia di Finanza, il compendio di proprietà dello Stato sede dell'ex Caserma Lanfranco, contraddistinta al Catasto Terreni del Comune di Cividale del Friuli al Fg.10, mapp. n. 211, Fg.11 map. n. 424 ed al Catasto Fabbricati del Comune di Cividale del Friuli al Fg.10, mapp. nn. 112, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 386, 387, 388, 389 e 390, della superficie complessiva di circa mq.18.553.

La porzione interessata dalla realizzazione della nuova caserma e quella a Ovest, prospiciente la pubblica via, ed ha un'estensione di circa mq.4.266.

Il sito è attualmente occupato da palazzine fatiscenti e gran parte del suolo interessato risulta asfaltato o cementato, per i quali è stata effettuata una stima sommaria degli oneri di demolizione e asporto.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Guardia di Finanza ha trasmesso una scheda delle esigenze e degli spazi ritenuti necessari, dimensionata per n.51 Militari e comprensiva anche di n.2 alloggi di servizio.

La proposta presente progettuale è stata sviluppata in accordo e nel rispetto di quanto richiesto.

Gli spazi sono stati sviluppati nel rispetto delle specifiche Direttive Tecniche, di tutte le normative attuali anche in ambito civile quali superfici, altezze, ventilazione e illuminazione dei locali, spazi accessibili ai disabili, sia in qualità di utenti che di dipendenti civili.

Nel livello di approfondimento del progettuale preliminare è stato tenuto conto dell'ingombro delle strutture nel rispetto delle normative antisismiche, dell'ingombro degli isolamenti nel rispetto delle normative sul contenimento energetico riferite al Progetto Preliminare redatto nel 2014.

La dotazione impiantistica non è stata approfondita, comunque tutti gli spazi avranno dotazioni analoghe a quelle degli uffici pubblici e/o aperti al pubblico e i due alloggi di servizio avranno le

dotazioni delle civili abitazioni.

Si prevede la realizzazione di un fabbricato costituito da due corpi di fabbrica uniti.

Il corpo principale di due piani fuori terra, accessibile direttamente dalla pubblica via, ospiterà al piano rialzato i vari uffici operativi, la buffetteria e le camerate.

Tramite vano scala e ascensore (accessibile ai disabili), collocato di fronte all'ingresso, si accederà al piano primo dove troveranno collocazione altri uffici, una sala riunioni e l'archivio generale.

A nord, unito da un'altro vano scala (collegato solo al piano basso), si prevede un ulteriore corpo di fabbrica di tre piani fuori terra con pertinenze per la caserma dei locali destinati a spogliatoi (maschili e femminili), a riserverta e ad armeria.

Ad uso esclusivo della caserma e recintato ci sarà un ampio spazio dove troveranno collocazione anche delle tettoie per il ricovero di automezzi, di un'area lastricata carrabile e di risulta a verde.

Da questo spazio interno si potrà accedere anche dal retro al fabbricato principale (per addetti) oppure direttamente a vano scala del fabbricato di tre piani dove al primo e secondo troveranno ubicazione i due alloggi di servizio.

Dal lato costruttivo si prevede la realizzazione di una struttura con pilastri/setti in c.a., tamponamenti in laterizio, solaio di copertura in latero-cemento con sovrastante manto di copertura in tegole.

Verso l'esterno è previsto un isolamento "a cappotto" con strato finale in intonaco tinteggiato.

I serramenti esterni saranno in pvc o alluminio a taglio termico

L'interno e le controparti saranno in cartongesso con isolante acustico (tra i locali).

Le finiture interne saranno in pittura, pittura lavabile fino ad un'altezza di mt.2.00 nei locali destinati ad uffici e piastrelle nei servizi igienici.

Le pavimentazioni saranno in piastrelle.

I controsoffitti, contenenti parte degli impianti, illuminazione e sistema di riscaldamento/condizionamento saranno in quadretti di gesso.

Le porte interne saranno in legno.

Il piano terra del fabbricato verso la pubblica via sarà protetto da muri rinforzati e le finestre saranno dotate di inferriate.

La pertinenza sarà protetta da muro di cinta avente altezza minima pari a ml.2.50 e i cancelli saranno metallici.

- Il fabbricato nel suo insieme i locali rispetteranno le seguenti norme:
- DIRETTIVA TECNICA NUOVE CASERME 01 (redatta da Comando Generale della Guardia di Finanza – IV Reparto Ufficio Infrastrutture)
- DIRETTIVA TECNICA ALLOGGI 01 (redatta da Comando Generale della Guardia di Finanza – IV Reparto Ufficio Infrastrutture)
- D.P.R. 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- L.R. 44/85 Altezze minime e principali requisiti igienico sanitari dei locali adibiti ad uffici pubblici e privati;
- D.Lgs. 277/91 Protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici;
- D.Lgs. 626/94 Norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 242/96 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs.626/94;
- D.M. 10/03/98 Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- Norme Tecniche: UNI, ISO, CEI;
- Regolamenti locali.

INTERVENTI PREVISTI

Nell'ottica di quanto sopra indicato sono state individuate le seguenti lavorazioni:

- scavo di sbancamento
- scavo di fondazione
- realizzazione di fondazioni e setti/pilastrini di elevazione in c.a.;
- realizzazione di solaio sovrastante in latero-cemento armato.
- posa di nuovo manto di copertura in tegole;
- realizzazione di nuovi muri perimetrali in laterizio;
- realizzazione di vuoto sanitario tramite elementi tipo "igloo" e sovrastante massetto;
- realizzazione di contropareti interne in cartongesso con isolante termico;
- isolamento termico controterra e verso la copertura:
- realizzazione di tramezzature interne in cartongesso con isolamento termico e acustico;
- realizzazione di cavedi impianti;
- realizzazione di impianto gas e relative ventilazioni;
- realizzazione di impianto di riscaldamento;
- realizzazione di impianto di condizionamento
- realizzazione di impianto elettrico;
- realizzazione di impianto idrico sanitario;
- pitture interne;
- posa di pavimenti e rivestimenti;
- posa in opera di battiscopa in pvc;
- nei locali adibiti a servizi igienici, pavimenti e rivestimenti in piastrelle;
- posa di finestre a tenuta di vento tipo monoblocco in pvc;
- posa di infissi interni con pannello sandwich in laminato plastico o legno, se necessario anche parzialmente vetrati,
- posa di scossaline, grondaie, pluviali e sfiati in lamiera zincata preverniciata;
- realizzazione di isolamento esterno "a cappotto", isolamento verso il sottotetto e contro terra;

- pitture esterne di finitura.

QUADRO ECONOMICO

Nel Q.E. allegato al Progetto Preliminare ed al presente documento, non sono comprese le sistemazioni esterne, tettoie, recinzioni, inoltre particolari dotazioni strutturali e impiantistiche che potrebbero essere richieste dalla G.d.F.

Riguardo alla normativa sul contenimento energetico, dal DM 26 giugno 2009 in poi, e con i provvedimenti in vigore il 1° ottobre 2015, a partire dal 1° gennaio 2019 (per gli edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l'uso delle fonti rinnovabili (Edifici a Energia Quasi Zero).

Udine, 15.11.2016

IL PROGETTISTA
Arch. Rinaldo TOSON

QUADRO ECONOMICO

A)	IMPORTO LAVORI	€ 1.100.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE per:	
	Allacciamenti pubblici servizi (compresa IVA)	€ 6.000,00
	Demolizioni - bonifica area	€ 45.000,00
	Imprevisti	€ 47.000,00
	Spese Tecniche	€ 160.000,00
	Oneri Fiscali I.V.A. 22%	€ 242.000,00
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE B	€ 500.000,00
	TOTALE GENERALE A + B	€ 1.600.000,00

PLANIMETRIA CATASTALE


SC. 1:1000




Area Guardia di Finanza mq. 4266




Area Comune di Cividale del F. mq. 14.287






INQUADRAMENTO TERRITORIALE
SCALA 1:2000



ORTOFOTOGRAFIA DELLO STATO DI FATTO
SCALA 1:500



PLANIMETRIA DI PROGETTO
SCALA 1:250



CUP H74H1300000007

PROVINCIA DI UDINE - COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI

GIARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE E UDINE

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - UDINE


SCALA
 1:250
 1:500
 1:2000

CONTRATTO DI PROVA FINALIZZATO AL SUPERIORE L'AMBITO DELL'AREA EX
 CASERMA ZACCHER-L'ANTICO
 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA COMPAGNIA DELLA
 GUARDIA DI FINANZA


PROGETTO PRELIMINARE
 PLANIMETRIA DI PROGETTO
 ORTOFOTOGRAFIA DELLO STATO DI FATTO
 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

REVISIONE: A. - ESECUZIONE: B. - IN DATA: 02.08.2014 - ARCHIVIO: 02.08.2014


PRE
D01A



PROSPETTO A OVEST (PRINCIPALE)




PROSPETTO AD EST



PROSPETTO A NORD

PROSPETTO A SUD



SEZIONE A - B



CUP H74H13000000007

PROVINCIA DI UDINE | COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
 GUARDIA DI FINANZA - COMANDO PROVINCIALE UDINE

AGIA
 AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE - UDINE

LEGGI REGIONALE 9 APRILE 2011, N. 8 ART. 13 COME DAL 13 A 14
 CATEGORIA 2/2008 - LAVORANDO IN ACCORDO ALL'INTEPERO UFFICIALE DELL'INTEPERO
 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA COMPAGNIA DELLA
 GUARDIA DI FINANZA

PROGETTO PRELIMINARE

PROSPETTI: OVEST - EST - NORD - SUD
 E SEZIONE

REVISIONE: - A - | SECONDA DATA | ARCHIVIO DEL 17_01_2014

PRE
 D04A

CRONOPROGRAMMA LAVORI

MESI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VARIANTE URBANISTICA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
CONSEGNA AREA	■	■	■	■	■																															
FRAZIONAMENTO CATASTALE						■	■																													
PROGETTO DEFINITIVO						■	■	■	■																											
PROGETTO ESECUTIVO										■	■	■	■	■																						
APPALTO - STIPULA CONTRATTO															■	■	■	■	■	■																
ESECUZIONE LAVORI - COLLAUDO																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

VISTO: IL PRESIDENTE